Numero 111944 di Repertorio Numero 17533 di Raccolta

COSTITUZIONE DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

Il ventinove Novembre millenovecentonovanta.

In Alessandria, via Migliara numero 18.

Avanti a me Gianfranco Busso Notaio alla residenza di Alessandria, inscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza assistenza dei testimoni per avervi i Comparenti di comune accordo e con il mio consenso rinunciato, sono comparsi i signori:

ENRICO BARBERIS, impiegato, nato a Francavilla al Mare (Chieti) il 21 Gennaio 1957, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Via Paolo Sacco 2, Codice Fiscale BRB NRC 57A21 D763S come dichiara;

VALTER NICOLETTA, impiegato, nato a Napoli il 10 Maggio 1966, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Via Abba Cornaglia 10, Codice Fiscale NCL VTR 66E10 F839C come dichiara;

DELFINA IVALDI, impiegata, nata ad Alessandria il 10 Marzo 1967, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Via Don Stornini 15, Codice Fiscale VLD DLF 67E50 A182Z come dichiara;

WALTER MILLIONI, operaio, nato a Vasteras (Svezia) il 6 Agosto 1965, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Corso Acqui 195, Codice Fiscale MLL WTR 65M06 Z132O come dichiara;

ANDREA AGAZZI, autista, nato ad Alessandria il 12 Settembre 1967, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Viale Teresa Michel 26, Codice Fiscale GZZ NDR 67P12 A182O come dichiara;

MAURIZIO CRESTA, autotrasportatore, nato ad Alessandria il 27 Luglio 1970, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Lungo Tanaro Magenta 6, Codice Fiscale CRS MRZ 70L27 A182C come dichiara;

PATRIZIA BOERETTO, impiegata, nata ad Alessandria il 20 Settembre 1957, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Via Napoli 37, Codice Fiscale BRT PRZ 57P60 A182S come dichiara.

Quali Comparenti, cittadini italiani, della cui identità personale io Notaio sono certo, col presente atto convengono e stipulano quanto segue:

I

E' costituita tra i Comparenti una Associazione denominata "CASTELLAZZO SOCCORSO".

II

L'Associazione ha sede in Castellazzo Bormida, attualmente in Piazza Santa Maria 4. (Il Consiglio Direttivo potrà variare l'indirizzo dell'Associazione, senza modifica dell'atto costitutivo).

Registrato in Alessandria
il 27-12-90
N. 3098
Vol. 1
L. 135000
di cui INVIM
L.
e Trascrizione

III

L'Associazione è aconfessionale e apartitica e non ha fini di lucro e si fonda prevalentemente sul volontariato.

IV

L'Associazione si prefigge i seguenti scopi:
a) fornire soccorso sanitario e trasporto di infermi;
b) effettuare trasporti speciali di organi per trapianti;
c) svolgere attività di protezione civile.

V

La durata della Associazione è di anni 99 (novantanove) a partire da oggi.

VI

Gli esercizi finanziari dell'Associazione si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio si chiuderà il 31 dicembre 1991.

VII

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un numero variabile da sette a undici membri. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica per due anni e possono essere rieletti.

I Comparenti all'unanimità deliberano che il primo Consiglio Direttivo sia composto da sette membri e nominano, quali componenti del Consiglio Direttivo dell'Associazione, i signori:

Enrico Barberis: Presidente;
Valter Nicoletta: Vice Presidente;
Walter Millioni: Tesoriere;
Delfina Ivaldi: Segretaria;
Andrea Agazzi, Maurizio Cresta, Patrizia Boeretto: Consiglieri.

VIII

L'Associazione è regolata dal seguente

STATUTO

Articolo 1) Costituzione

E' costituita in Castellazzo Bormida, una Associazione di Soccorso Sanitario Pubblico denominata "CASTELLAZZO SOCCORSO".

Articolo 2) Scopi

L'associazione, aconfessionale e apartitica, non ha finalità di lucro e si fonda prevalentemente sul volontariato prefiggendosi i seguenti scopi:
a) fornire soccorso sanitario e trasporto di infermi;
b) effettuare trasporti speciali di organi per trapianti;
c) svolgere attività di protezione civile.

Articolo 3) Patrimonio dell'Associazione

L'associazione trae i suoi mezzi patrimoniali:
a) dalle contribuzioni dei soci;
b) dai proventi dei servizi prestati;
c) da lasciti, donazioni ed erogazioni in beneficienza;
d) da eventuali contributi di Enti pubblici e privati e

rendite patrimoniali.

Articolo 4) Soci

L'associazione annovera tra i suoi iscritti:
a) soci onorari, riconosciuti dall'Assemblea, su proposta del Consiglio, coloro cioè che abbiano acquisito particolari benemerenze;
b) soci ordinari, da ammettersi con delibera del Consiglio previo versamento della quota associativa annua;
c) operatori sanitari, coloro che prestano gratuitamente la loro opera all'espletamento di specifiche mansioni demandate al servizio dell'Associazione.

Possono essere operatori sanitari coloro che abbiano superato il diciottesimo anno di età, che siano di sana costituzione fisica accertata con specifica visita e riconosciuti idonei alle mansioni da svolgere da una apposita commissione nominata dalla Direzione Tecnica.

Per i minori di età tra i quindici e i diciotto anni, che saranno associati in qualità di operatori ausiliari, la domanda deve essere controfirmata dai genitori o da chi ne fa le veci.

Gli operatori sanitari sono inquadrati e coordinati dalla Direzione Tecnica.

Articolo 5) Rapporto associativo

La qualità di socio viene meno per:
a) dimissioni (i soci possono dimettersi in qualsiàsi momento, indirizzando comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con facoltà del Consiglio stesso di respingere le dimissioni dei soci sottoposti a procedimento disciplinare;
b) decadenza, relativamente ai soci morosi;
c) espulsione, per gravi inadempienze.

Articolo 6) Sanzioni disciplinari

I soci, per eventuali inadempienze, sono soggetti al provvedimento disciplinare della:
a) ammonizione scritta;
b) sospensione da un giorno a sei mesi;
c) radiazione ed espulsione.

I provvedimenti disciplinari a carico degli operatori sanitari vengono disposti dal Consiglio su proposta del Direttore Tecnico.

Articolo 7) Diritti dei Soci

I soci hanno diritto:
a) a partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dal regolamento da esso derivato;
b) a eleggere le cariche sociali ed esservi eletti;
c) a partecipare alle Assemblee Ordinarie e Straordinarie o chiedere la convocazione dell'Assemblea Straordinaria nei termini previsti dal presente Statuto.

Non possono rivestire cariche sociali quei soci che abbiano rapporto di dipendenza.

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

Articolo 8) Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- la Giunta Esecutiva;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Probiviri.

Articolo 9) Assemblea dei Soci

L'assemblea è costituita da tutti i soci.

Ogni socio di età non inferiore ad anni diciotto ha diritto ad un voto.

Ogni socio ammesso a votare può delegare, con delega scritta, un altro socio a votare in sua vece.

Ogni socio non può essere portatore di più di una delega. L'assemblea ha tutti i poteri per il conseguimento degli scopi sociali ed è ordinaria e straordinaria.

L'Assemblea deve essere convocata dal Consiglio una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Articolo 10)

L'assemblea dei soci è convocata dal Consiglio in sessione ordinaria entro il mese di maggio di ogni anno.

L'assemblea dei soci:

a) delibera sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo;
b) elegge il Consiglio allo scadere del biennio di carica, o qualora per qualsiasi motivo, il Consiglio stesso si rendesse dimissionario;
c) nomina il Collegio dei Revisori ed il Collegio dei Probiviri;
d) nomina l'Ufficio Elettorale;
e) delibera su tutte le altre materie che ad essa vengono sottoposte dal Consiglio Direttivo.

Articolo 11)

L'assemblea dei soci è convocata in sessione straordinaria:

a) ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno;
b) quando si debba provvedere a modifiche dello Statuto o dell'atto costitutivo;
c) quando almeno un decimo dei soci, in regola con le quote sociali, facciano pervenire domanda scritta e motivata al Consiglio;
d) quando il Collegio dei Revisori riscontra anormalità nel funzionamento amministrativo dell'associazione e ne richiede la convocazione.

Articolo 12)

La convocazione dell'Assemblea è fatta con avviso esposto nella sede sociale e/o mediante avvisi pubblici almeno otto giorni prima, indicando gli argomenti posti all'ordine del giorno, il giorno, l'ora ed il luogo della riunione, in

prima e seconda convocazione.

Articolo 13)

L'assemblea dei soci nomina il Presidente, coadiuvato da un Segretario.

Quando debba procedersi al rinnovo o alla nomina dei membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori, l'assemblea nomina la Commissione Elettorale di cinque soci (Presidente, Segretario e tre scrutatori); l'assemblea inoltre fisserà le modalità per lo svolgimento delle operazioni di voto.

Nel tempo corrente tra la convocazione e la data di svolgimento dell'assemblea elettorale, i soci hanno facoltà di presentare candidature singole o liste cumulative mediante affissione all'albo sociale.

I membri del Consiglio non hanno esercizio di voto nel corso di deliberazione su argomenti che riguardino la loro responsabilità.

Articolo 14)

L'assemblea, ordinaria e straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

Le deleghe concorrono a formare il numero legale.

Per la validità delle deliberazioni è necessario il voto della maggioranza assoluta dei votanti; i processi verbali sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Articolo 15) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da sette a undici membri che restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Dei membri del Consiglio cinque devono essere scelti tra gli operatori sanitari ed il rimanente fra i soci ordinari e onorari.

Possono essere candidati all'elezione tutti i soci che abbiano un'appartenenza all'Associazione di almeno due anni.

In caso che uno o più Consiglieri cessino per qualsiasi causa di appartenere al Consiglio Direttivo, subentrerà di diritto il Socio che avrà riportato il maggiore numero di voti dopo il Consigliere cessato, nel rispetto della proporzione di cui sopra; il nuovo Consigliere, così nominato, decadrà insieme a quelli in carica all'atto della sua nomina.

Il Consiglio si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni sono convocate dal Presidente con avviso da inviare a tutti i componenti cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza. L'avviso deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, ora, data e luogo di riunione.

Spettano al Consiglio Direttivo tutti i poteri necessari e sufficienti alla vita ed agli scopi dell'Associazione;

il verbale delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto a cura del Segretario e trascritto nell'apposito Libro bollato del Consiglio Direttivo.

Le riunioni del Consiglio sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti; il Consiglio assume le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezione alle cariche sociali.

Articolo 16) Giunta Esecutiva

Il Consiglio, subito dopo l'elezione, provvede a nominare tra i suoi componenti:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- il Tesoriere;
- il Segretario;
- il Direttore Tecnico;
- il Direttore Sanitario.

Il Direttore Tecnico propone al Consiglio uno o due Vice Direttori e l'Ispettore dei Servizi, scelti tra gli operatori sanitari.

Compongono la Giunta Esecutiva il Presidente o il Vice Presidente, il Tesoriere, il Direttore Sanitario, il Direttore Tecnico e l'Ispettore dei Servizi.

La Giunta Esecutiva si riunisce ricorrentemente su convocazione anche verbale del Presidente o del Vice Presidente, disimpegna l'ordinaria amministrazione, esamina le domande di ammissione dei nuovi soci, sorveglia l'andamento dei servizi sociali; in caso di particolare urgenza può assumere deliberazioni con obbligo di informarne successivamente per la ratifica il Consiglio Direttivo.

Le deliberazioni della Giunta Esecutiva sono valide quando alla riunione sono presenti la metà più uno dei componenti.

Articolo 17) Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare Avvocati e Procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive gli atti e i contratti stipulati dall'Associazione e riscuote somme da terzi nell'interesse dell'Ente, rilasciando quietanza liberatoria.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri e la firma sociale al Vice Presidente o ad altro componente del Consiglio.

Articolo 18) Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, anche non soci, i quali nella prima riunione eleggono nel proprio seno il Presidente; sorvegliano l'attività economico-amministrativa degli organi sociali, controllano e controfirmano i documenti

contabili ed i bilanci annuali, rimangono in carica due anni e sono rieleggibili.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori redige un verbale che trascrive nell'apposito libro.

A comporre il Collegio dei Revisori dei Conti sono nominati i signori:
- Dario Giovanni Buratto, nato ad Alessandria il 4 Giugno 1967, domiciliato in Castellazzo Bormida, Via Montegrappa 42, Presidente;
- Giacomo Cresta, nato ad Alessandria il 1^ Maggio 1945, domiciliato in Alessandria, Lungo Tanaro Magenta 6;
- Simona Gotta, nata ad Alessandria il giorno 11 Novembre 1967, domiciliata in Alessandria, Corso Acqui 195, in qualità di Revisori Effettivi;
- Cristiano Porzio, nato ad Alessandria il 9 Novembre 1968, domiciliato in Alessandria, Via Pisacane 20;
- Debora Senzacore, nata ad Alessandria il 29 Aprile 1968, domiciliata in Alessandria, Via Tonso 3, in qualità di Revisori Supplenti.

Articolo 19) Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri anche non soci, i quali eleggono il proprio Presidente; il Collegio, con giudizio insindacabile delibera sui ricorsi presentati dai Soci, contro i provvedimenti adottati dal Consiglio, delibera altresì sulle controversie tra i soci e Consiglio e tra i componenti del Consiglio stesso.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione ed escludono nelle materie trattate la legittimità del ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria.

A comporre il Collegio dei Probiviri sono nominati i signori:
- Dottor Pietro Guglielmero, nato a Casal Cermelli il 2 Febbraio 1948, domiciliato in Alessandria, Via Montegrappa 36;
- Mario Cellerino, nato ad Alessandria il 14 Aprile 1936, domiciliato in Alessandria, Via Galimberti 1;
- Giancarlo Bergaglia, nato ad Alessandria il 2 Giugno 1956, domiciliato in Alessandria, Via Napoli 37.

Richiesto io Notaio ho rogato questo atto da me letto ai Comparenti che lo dichiarano conforme alla loro volontà e meco Notaio sottoscrivono.
Consta di quattordici pagine di quattro fogli scritte a macchina da persona di mia fiducia.
Firmati: ENRICO BARBERIS
CRESTA MAURIZIO
NICOLETTA VALTER
IVALDI DELFINA
PATRIZIA BOERETTO
MILLIONI WALTER

ANDREA AGAZZI
GIANFRANCO BUSSO Notaio

+ + + + +

La presente copia composta di otto pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera

Alessandria, 17 dicembre 1990

Numero 117721 di Repertorio Numero 20316 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DELLA ASSOCIAZIONE
"CASTELLAZZO SOCCORSO"
Repubblica Italiana

Il ventiquattro Maggio millenovecentonovantatre, alle ore diciotto.
In Castellazzo Bormida, Via E. Boidi 3.
Avanti a me Gianfranco Busso Notaio alla residenza di Alessandria, inscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza assistenza dei testimoni per avervi il Comparente con il mio consenso rinunciato, e' comparso il signor:
VALTER NICOLETTA, impiegato, nato a Napoli il 10 Maggio 1966, con domicilio fiscale e residenza in Alessandria, Via Abba Cornaglia 10.

Quale Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio Direttivo della Associazione "CASTELLAZZO SOCCORSO", con sede in Castellazzo Bormida, Via Milite Ignoto 24, codice fiscale 96012790067, costituita con atto a mio rogito in data 29 Novembre 1990, repertorio 111944/17533, registrato ad Alessandria il 17 Dicembre 1990 al numero 3478, volume 1, dichiara che è stata convocata in seconda convocazione, in questo luogo, per questo giorno e per questa ora l'Assemblea Generale degli Associati della Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare sull'argomento contenuto nell'Ordine del Giorno di cui infra e mi richiede di assistervi e di redigere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e delle deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

A tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

Ai sensi di legge e di Statuto assume la presidenza dell'Assemblea lo stesso richiedente signor Valter Nicoletta nella citata sua qualità, il quale dichiara e constata:
- che l'Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di Statuto;
- che sono presenti in proprio o per regolari deleghe che saranno conservate negli atti dell'Associazione numero 75 (settantacinque) degli attuali 230 (duecentotrenta) associati;
- che per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad esso Vice Presidente, i signori:
Enrico Barberis, Delfina Ivaldi e Maurizio Cresta;
- che pertanto l'Assemblea, ai sensi di Statuto è regolarmente costituita, in seconda convocazione, e valida per discutere e deliberare, in sede straordinaria sull'argomento contenuto nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Registrato
in Alessandria
Il 28.05.93
N. 1211
Serie 1
L. 164000
di cui INVIM
L.
e Trascrizione
L.

- Modifica dello statuto.

Passando alla trattazione dell'argomento della parte straordinaria all'Ordine del Giorno il Presidente espone che, data la necessità di ottenere l'iscrizione dell'Associazione all'Albo Regionale del Volontariato, si rende necessario adeguare il vigente statuto alla normativa contenuta nella Legge 11 Agosto 1991 numero 266.

A tal fine il Presidente propone di abrogare il vigente statuto dell'Associazione e di adottare un nuovo testo di statuto composto da trentacinque articoli e dà quindi lettura all'Assemblea del testo aggiornato dello statuto stesso.

L'Assemblea all'unanimità delibera di abrogare il vigente statuto sociale e di adottare integralmente il nuovo statuto sociale nel testo proposto dal Presidente composto di trentacinque articoli, quale statuto approvato articolo per articolo e nel suo complesso, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A" per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta dal darne lettura.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza in sede straordinaria, essendo le ore diciannove.

Richiesto io Notaio ho rogato questo verbale, che da me letto, presente l'Assemblea, al Presidente, viene approvato e viene sottoscritto dal Presidente e da me Notaio.

Consta di quattro pagine di un foglio scritte a macchina da persona di mia fiducia.

Firmati: NICOLETTA VALTER

GIANFRANCO BUSSO Notaio

Allegato "A" al numero 20316 di Raccolta

Associazione di Soccorso Sanitario Pubblico

CASTELLAZZO SOCCORSO

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita con sede in Castellazzo Bormida un'Associazione di Pubblica Assistenza denominata Castellazzo Soccorso.

ARTICOLO 2

La Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i suoi principi ispiratori sono quelli del movimento del volontariato organizzato nell'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze alla quale aderisce, nonchè quelli previsti dalla Legge del giorno 11 Agosto 1991 numero 266.

ARTICOLO 3

La Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia e non persegue alcun fine di lucro.

ARTICOLO 4

La Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

b) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

c) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

d) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

e) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

f) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

g) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;

h) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 5

La sua attività consiste quindi:
a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
g) nell'organizzare la formazione del volontariato in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:
a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;
c) promuovere ed organizzare la solidarietà sui problemi della solitudine e del dolore, istituendo anche specifici servizi;
d) organizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domiciliari, per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e, comunque in condizioni anche temporanee di difficoltà;
e) organizzare momenti di studio ed iniziative di informazione in attuazione dei fini del presente statuto anche mediante pubblicazioni periodiche;
f) organizzare i servizi di mutualità.

ARTICOLO 6

La Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge del giorno 11 Agosto 1991 numero 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ARTICOLO 7

Possono essere soci della Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di

età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

ARTICOLO 8

I diritti dei soci sono:
a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;
b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 7;
c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 9

I doveri dei soci sono:
a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;
b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

ARTICOLO 10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dalla Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde:
a) per morosità;
b) per decadenza;
c) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per decadenza coloro che vengono a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente articolo 10.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che per gravi inadempienze nei confronti del presente statuto, rendono incompatibile il mantenimento del loro rapporto con l'Associazione.

Perdono la qualità di socio per morosità coloro che, entro il termine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la sottoscrizione della quota associativa nei limiti deliberati dall'Assemblea stessa.

ARTICOLO 12

L'esercizio finanziario della Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso comincia il primo di gennaio e termina

il trentuno dicembre di ogni anno.

Le entrate della Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso sono costituite:

a) dalle quote degli aderenti;
b) da contributi di privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi di enti pubblici o privati;
e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della Legge 11 Agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

ARTICOLO 13

Il patrimonio della Pubblica Assistenza Castellazzo Soccorso è costituito:

a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 14

Gli organi dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio dei Sindaci Revisori;
e) il Collegio dei Probiviri.

ARTICOLO 15

L'Assemblea dei Soci si riunisce di norma una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ARTICOLO 16

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti

di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa di consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ARTICOLO 17

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Partecipano all'Assemblea i soci in regola con il versamento delle quote associative e che siano iscritti da almeno tre mesi.

Le riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche divenire pubbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti argomenti di carattere collettivo e di interesse generale.

E' tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea consentire ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 18

In apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un Presidente ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per le votazioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per le votazioni per scheda.

ARTICOLO 19

I compiti dell'Assemblea sono:

a) approvare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre dell'anno precedente e quello preventivo;
b) approvare la relazione del Consiglio Direttivo;
c) approvare e modificare l'ammontare delle quote associative e determinare il termine ultimo per il loro versamento;
d) approvare le linee programmatiche dell'Associazione;
e) approvare e modificare i regolamenti di funzionamento dei

servizi dell'Associazione uniformandoli alla natura partecipativa della stessa;
f) approvare e modificare il regolamento generale dell'Associazione uniformandolo alla natura partecipativa della stessa;
g) eleggere il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti fra gli aderenti all'Associazione;
h) eleggere il Collegio dei Sindaci Revisori;
i) eleggere il Collegio dei Probiviri;
j) approvare le modifiche allo statuto;
k) deliberare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua approvazione.

ARTICOLO 20

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea determinare il numero prima di procedere all'elezione. Il Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando il Presidente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi componenti.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal Presidente con avviso scritto da inviare a tutti i componenti dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della riunione, deve essere, entro il medesimo termine di cui al comma precedente, esposto nei locali della sede sociale.

Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19;
b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11;
g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

ARTICOLO 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente - che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento - il Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 25

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea il Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio seno il Presidente.

ARTICOLO 27

Il Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestralmente, verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell'Associazione.

Verifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal Consiglio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventivo redigendo una relazione da presentare all'Assemblea dei Soci.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Conti redige un verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 28

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere scelti fra i non soci, sono rieleggibili.

Nella prima riunione, dopo la nomina da parte dell'Assemblea, il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno

il Presidente.

ARTICOLO 29

Il Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, delibera sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedimenti adottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del precedente articolo 11.

Delibera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio Direttivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio stesso.

Delle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige un verbale da annotare su apposito libro.

Le decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate agli interessati a cura del Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 30

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque determinata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei propri componenti, seguirà l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che questa sia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica da parte dell'Assemblea alla sua prima riunione.

La vacanza comunque determinata della metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del medesimo.

La decadenza del Consiglio comporta anche quella del Collegio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso di decadenza degli organi associativi, il Presidente dell'Associazione provvede immediatamente alla convocazione dell'Assemblea per la rielezione degli organi medesimi.

ARTICOLO 31

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 11, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'articolo 11, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

ARTICOLO 32

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ARTICOLO 33

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 34

In caso di scioglimento il patrimonio dell'Associazione sarà affidato all'A.N.P.AS. che lo destinerà ad iniziative analoghe e rispondenti alla Legge 11 Agosto 1991 numero 266 da organizzare sul territorio in cui l'Associazione stessa è ubicata.

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 11 Agosto 1991 numero 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Alessandria, 24 Maggio 1993. Firmati: NICOLETTA VALTER
GIANFRANCO BUSSO Notaio

++++++

La presente copia composta di 11 pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso fiscale in carta libera

Alessandria, 28 maggio 1993

...677 di Repertorio ... Numero 25.440 di Raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA DI ASSOCIAZIONE

Repubblica Italiana

...no millenovecentonovantotto, il giorno trenta del mese di ..., alle ore ventuno.

...sco Marenco, Corso Dante numero 10.

...i a me Gianfranco Busso Notaio alla residenza di Alessandria, inscritto presso il Collegio Notarile dei Distretti ...iti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona, senza assistenza dei testimoni per avervi il Comparente con il mio consenso rinunciato, è comparso il signor:

...O BARBERIS, impiegato, nato a Francavilla al Mare (Chieti il 21 gennaio 1957, con domicilio fiscale e residenza in ...ero, via Mazzini numero 9/C.

...uale Comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, nella sua qualità di Presidente dell'Associazione "CASTELLAZZO SOCCORSO", con sede in ...Lazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, codice ...e 96012790087, costituita con atto a mio rogito in data ...embre 1990, repertorio 111944/17533, registrato ad A...dria il 17 dicembre 1990, al numero 3478, volume 1, di...a che è stata convocata in questo luogo, per questo ... e per questa ora l'Assemblea Generale degli Associati ...Associazione sopra indicata, per discutere e deliberare, ...onda convocazione, sugli argomenti contenuti nell'Ordine del Giorno di cui infra e mi richiede di assistervi e di ...ere pubblico verbale dello svolgimento dell'Assemblea e ...deliberazioni che la stessa andrà ad adottare.

...tale istanza aderendo io Notaio dò atto di quanto se...

...sensi di legge e di Statuto assume la presidenza dell...blea lo stesso richiedente signor Enrico Barberis, ...ata sua qualità, il quale dichiara e constata:

...l'Assemblea è stata convocata ai sensi di legge e di ...

...sono presenti in proprio o per regolari deleghe che sa... conservate negli atti dell'Associazione numero otto de...trenta centouno associati;

...he per il Consiglio Direttivo sono presenti, oltre ad es...residente, i signori:

...ariella Poggio; Giancarla Arecu; Patrizia Boeretto e Paolo ...ione;

...e pertanto l'Assemblea, ai sensi di Statuto è regolarmen...costituita, in seconda convocazione, e valida per discutere e deliberare sugli argomenti contenuti nel seguente

ORDINE DEL GIORNO

...difica degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 ...dello Statuto Sociale.

Passando alla trattazione degli argomenti all'Ordine del ... il Presidente propone di modificare gli articoli 1, 2,

Registrato
in Alessandria
Il 08.04.1998
N. 833
Serie 1
L. 252.000
di cui INVIM
L. —
e Trascrizione
L. —

3, 4, 6, 7, 20, 12 e 13 dello Statuto Sociale al fine di sopprimere il termine "Pubblica Assistenza" da tutti gli articoli suddetti nei quali, detto termine, viene riferito all'Associazione.

Il Presidente propone inoltre all'assemblea di precisare nell'articolo 1 dello Statuto, che l'Associazione ha sede legale in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo, Corso Dante numero 10, ed espone l'opportunità di adeguare lo Statuto dell'Associazione alla normativa prevista dal Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, relativa alle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS).

Conseguentemente il Presidente propone di modificare i seguenti articoli dello Statuto Sociale:
- l'articolo 1 al fine di precisare che l'Associazione assume la denominazione "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS";
- l'articolo 3 al fine di prevedere che l'Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale;
- l'articolo 4 allo scopo di aggiungere ai fini che l'Associazione persegue l'assistenza sociale e socio-sanitaria; l'assistenza sanitaria; la formazione; la tutela e la valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997;
- l'articolo 5 al fine di precisare:
a) che l'attività dell'Associazione consiste anche nell'organizzare il soccorso in elicottero per il tramite di compagnie aeree con le quali l'Associazione stessa potrà stipulare convenzioni; nell'organizzare lo spegnimento di incendi boschivi con elicotteri, in collaborazione con le strutture pubbliche preposte; nell'organizzare il salvataggio in acqua mediante natanti da soccorso;
b) che l'organizzazione della formazione del volontariato non avverrà più in collaborazione anche con i progetti dell'A.N.P.AS.;
c) che l'Associazione non può comunque svolgere attività diverse da quelle menzionate dall'articolo 10 - 1 - lettera a), del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- l'articolo 7 al fine di prevedere che tutti i soci che hanno superato il 18° anno di età hanno anche il diritto di approvare i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e che la partecipazione degli associati alla vita associativa non può essere temporanea;
- l'articolo 12 al fine di prevedere che l'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la sua vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus,

legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura e che l'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

- articolo 21 al fine di prevedere che il Consiglio Direttivo abbia altresì l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto;
- articolo 34 al fine di prevedere che in caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio sia devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

A questo punto il Presidente propone quindi di modificare gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 e 34 dello Statuto Sociale dello Statuto Sociale nel seguente, preciso tenore:

"ARTICOLO 1

E' costituita con sede legale in Castellazzo Bormida, Via Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo Corso Dante numero 10, un'Associazione denominata "CASA SOCCORSO ONLUS.".

"ARTICOLO 2

L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

In questa ragione i suoi principi ispiratori sono quelli del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 numero

"ARTICOLO 3

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la sua struttura associativa sui principi della democrazia, non ha fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale."

"ARTICOLO 4

L'associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento dell'affermazione dei valori della solidarietà

Pertanto i suoi fini sono:

- assistenza sociale e socio-sanitaria;
- assistenza sanitaria;
- beneficenza;
- educazione e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto legislativo 5 febbraio 1997,

e) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;
f) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;
g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;
h) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;
i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;
l) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;
m) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di sperimentazioni innovatrici;
n) collaborare con enti pubblici e privati e con le altre associazioni di volontariato per il perseguimento dei fini e degli obiettivi previsti dal presente statuto."

"ARTICOLO 5

La sua attività consiste quindi:
a) nell'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad ammalati e feriti;
b) nell'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoriali direttamente o in collaborazione con le strutture pubbliche;
c) nel promuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
d) nel promuovere iniziative di formazione ed informazione sanitaria e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti sanitari e sociali;
e) nell'organizzare iniziative di protezione civile e di tutela dell'ambiente;
f) nel promuovere iniziative di carattere culturale, sportivo e ricreativo atte a favorire una migliore qualità della vita;
g) nell'organizzare la formazione del volontariato;
h) nell'organizzare il soccorso in elicottero per il tramite di compagnie aeree con le quali l'Associazione potrà stipulare convenzioni;
i) nell'organizzare lo spegnimento di incendi boschivi con elicotteri in collaborazione con le strutture pubbliche preposte;
j) nell'organizzare il salvataggio in acqua mediante natanti da soccorso.

Sulla base delle proprie disponibilità organizzative, l'Associazione si impegna anche a:
a) promuovere ed organizzare incontri per favorire la partecipazione dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed alla programmazione del loro soddisfacimento;
b) organizzare forme di intervento istitutive di servizi conseguenti al precedente punto primo;



...muovere ed organizzare la solidarietà sui problemi del-
...ditudine e del dolore, istituendo anche specifici servi-

...nizzare servizi sociali ed assistenziali, anche domi-
...per il sostegno a cittadini anziani, handicappati o,
...in condizioni anche temporanee di difficoltà;
...nizzare momenti di studio ed iniziative di informazio-
...ttuazione dei fini del presente statuto anche mediante
...zioni periodiche;
...nizzare i servizi di mutualità.
...'Associazione non può comunque svolgere attività di-
...da quelle previste dall'articolo 10 - 1 - lettera a)
...reto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad ecce-
...quelle ad esse direttamente connesse."

"ARTICOLO 6

...Associazione fonda le proprie attività sull'impegno
...io e gratuito dei propri aderenti.
...o assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro
...ai sensi e nei limiti fissati dalla legge 11 agosto
...ero 266, esclusivamente per il suo regolare funziona-
...oppure per qualificare o specializzare le attività da
...ita."

"ARTICOLO 7

...ssono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini
...ntemente dalla propria età che sottoscrivono la quo-
...iativa nella misura ed entro i termini fissati an-
...dall'Assemblea.
...i soci che hanno superato il diciottesimo anno di
...che gli altri diritti statutari, hanno anche il
...votare in assemblea, di eleggere e di essere elet-
...articolare di approvare i regolamenti per la nomi-
...gani direttivi dell'Associazione.
...i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano
...quattordicesimo anno di età, possono partecipare
...sociativa, godendo dei diritti statutari, eccet-
...di votare in assemblea, di eleggere e di essere

...messa una partecipazione temporanea alla vita

"ARTICOLO 10

...no essere soci coloro che svolgono in proprio
...ttività svolte dall'Associazione, coloro che in-
...on essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forme
...con la stessa, rapporti di contenuto patrimo-

"ARTICOLO 12

...ercizio finanziario dell'Associazione comincia il
...nnaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
...ziate dell'Associazione sono costituite:
...quote degli aderenti;

b) da contributi di privati;
c) da rimborsi derivanti da convenzioni;
d) da contributi di enti pubblici o privati;
e) da entrate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di cui all'articolo 5 della legge 11 Agosto 1991 numero 266, pervengano all'Associazione per essere impiegate nel perseguimento delle proprie finalità o specificamente destinate all'attuazione di progetti.

L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse."

"ARTICOLO 13

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) da beni mobili ed immobili;
b) da titoli pubblici e privati;
c) da lasciti, legati e donazioni purchè accettati dal Consiglio Direttivo."

"ARTICOLO 21

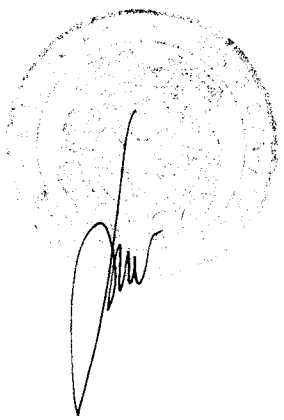
I compiti del Consiglio Direttivo sono:
a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19.

In particolare il Consiglio ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;
b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;
c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;
d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;
e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;
f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11;
g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto."

"ARTICOLO 34

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge."

L'Assemblea all'unanimità delibera di approvare tutte le proposte illustrate dal Presidente e di modificare, conseguentemente, gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 21 e 34 del vigente Statuto Sociale nel testo come sopra propo-



l Presidente stesso.

Il Presidente mi presenta quindi lo Statuto dell'Asso-
ne con le modifiche come sopra approvate; quale Statuto
allegato al presente verbale sotto la lettera "A", per
parte integrante e sostanziale, previa dispensa avuta
ne lettura.

Il Presidente viene infine autorizzato ad apportare al
ale verbale e all'allegato Statuto quelle modifiche od
e che fossero richieste dalle autorità competenti.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo
o la parola il Presidente dichiara sciolta l'adunanza
a straordinaria, essendo le ore ventidue.

Richiesto
io ho rogato questo verbale, che da me letto, presente
ssemblea, al Presidente, viene approvato e viene sotto-
dal Presidente e da me Notaio.

di tredici pagine di quattro fogli scritte a macchina
na di mia fiducia..

BARBERIS ENRICO

GIANFRANCO BUSSO Notaio

Allegato "A" al numero 25.440 di Raccolta

Associazione di Soccorso Sanitario Pubblico

CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS

STATUTO SOCIALE

ARTICOLO 1

E' costituita con sede legale in Castellazzo Bormida, viale Milite Ignoto numero 24, e sede distaccata in Bosco Marengo, Corso Dante numero 10, un'Associazione denominata "CASTELLAZZO SOCCORSO ONLUS.".

ARTICOLO 2

L'Associazione è un momento di aggregazione dei cittadini che, attraverso la partecipazione diretta, intendono contribuire alla vita e allo sviluppo della collettività.

Per questa ragione i suoi principi ispiratori sono quelli del volontariato previsti dalla legge 11 agosto 1991 numero 266.

ARTICOLO 3

L'Associazione è aconfessionale e apartitica, fonda la propria struttura associativa sui principi della democrazia, non ha alcun fine di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

ARTICOLO 4

L'Associazione informa il proprio impegno a scopi ed obiettivi di rinnovamento civile, sociale e culturale nel perseguimento e nell'affermazione dei valori della solidarietà popolare.

Pertanto i suoi fini sono:

a) assistenza sociale e socio-sanitaria;

b) assistenza sanitaria;

c) formazione;

d) tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi di cui all'articolo 7 del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997, numero 22;

e) aggregare i cittadini sui problemi della vita civile, sociale e culturale;

f) ricercare il soddisfacimento dei bisogni collettivi ed individuali attraverso i valori della solidarietà;

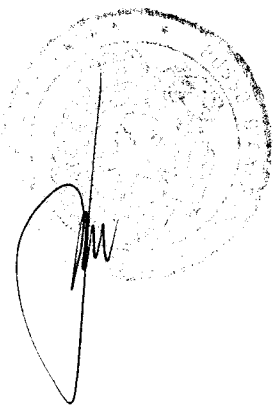
g) contribuire all'affermazione dei principi della solidarietà popolare nei progetti di sviluppo civile e sociale della collettività;

h) contribuire all'affermazione dei principi della mutualità;

i) favorire lo sviluppo della collettività attraverso la partecipazione attiva dei suoi soci;

l) collaborare, anche attraverso l'esperienza gestionale alla crescita culturale dei singoli e della collettività;

m) favorire e/o collaborare a forme partecipative di intervento socio-sanitario, sull'ambiente, sull'handicap e ad altre iniziative dirette comunque alla messa in atto di speri-



...ioni innovatrici;
...borare con enti pubblici e privati e con le altre as...
...ioni di volontariato per il perseguimento dei fini e
...biettivi previsti dal presente statuto.

ARTICOLO 5

...ua attività consiste quindi:
...'organizzare il soccorso mediante autoambulanza ad am...
... feriti;
...'organizzare servizi di guardia medica ed ambulatoria...
...ilmente o in collaborazione con le strutture pubbli...

...omuovere ed organizzare la raccolta del sangue;
promuovere iniziative di formazione ed informazione
... e di prevenzione della salute nei suoi vari aspetti
... sociali;
...organizzare iniziative di protezione civile e di tu...
...l'ambiente;
...omuovere iniziative di carattere culturale, sportivo
...tivo atte a favorire una migliore qualità della vita;
...organizzare la formazione del volontariato;
...organizzare il soccorso in elicottero per il tramite
...nie aeree con le quali l'Associazione potrà stipula...
...zioni;
...rganizzare lo spegnimento di incendi boschivi con e...
... in collaborazione con le strutture pubbliche prepo...

...rganizzare il salvataggio in acqua mediante natanti
...o.
...a base delle proprie disponibilità organizzative,
...ione si impegna anche a:
...vere ed organizzare incontri per favorire la parte...
... dei cittadini allo studio dei bisogni emergenti ed
...rmazione del loro soddisfacimento;
...zare forme di intervento istitutive di servizi con...
...l precedente punto primo;
... ed organizzare la solidarietà sui problemi del...
...ne e del dolore, istituendo anche specifici servi...

...izzare servizi sociali ed assistenziali, anche domi...
... per il sostegno a cittadini anziani, handicappati e,
... in condizioni anche temporanee di difficoltà;
...izzare momenti di studio ed iniziative di informazio...
...uazione dei fini del presente statuto anche mediante
...zioni periodiche;
...zzare i servizi di mutualità.
...ssociazione non può comunque svolgere attività di...
... quelle previste dall'articolo 10 - 1 - lettera a)
...o Legislativo 4 dicembre 1997, numero 460, ad ecce...
... quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 6

L'Associazione fonda le proprie attività sull'impegno volontario e gratuito dei propri aderenti.

Può assumere personale dipendente o avvalersi di lavoro autonomo, ai sensi e nei limiti fissati dalla Legge 11 agosto 1991 numero 266, esclusivamente per il suo regolare funzionamento oppure per qualificare o specializzare le attività da essa svolte.

ARTICOLO 7

Possono essere soci dell'Associazione tutti i cittadini indipendentemente dalla propria età che sottoscrivono la quota associativa nella misura ed entro i termini fissati annualmente dall'Assemblea.

Tutti i soci che hanno superato il diciottesimo anno di età, oltre che gli altri diritti statutari, hanno anche il diritto di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti, ed in particolare di approvare i regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

Tutti i soci inferiori ai diciotto anni, ma che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, possono partecipare alla vita associativa, godendo dei diritti statutari, eccettuato quello di votare in assemblea, di eleggere e di essere eletti.

Non è ammessa una partecipazione temporanea alla vita associativa.

ARTICOLO 8

I diritti dei soci sono:

a) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente statuto e dai regolamenti da esso derivanti;

b) eleggere le cariche sociali ed esservi eletti, salvo i limiti di cui al precedente articolo 7;

c) chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;

d) formulare proposte agli organi dirigenti nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini dei vari obiettivi previsti nel presente statuto.

ARTICOLO 9

I doveri dei soci sono:

a) rispettare le norme del presente statuto ed i deliberati degli organi associativi;

b) non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine dell'Associazione.

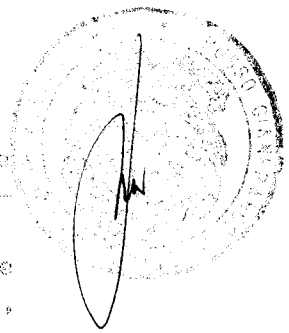
ARTICOLO 10

Non possono essere soci coloro che svolgono in proprio le stesse attività svolte dall'Associazione, coloro che intrattengono con essa rapporti di lavoro sotto qualsiasi forma e che abbiano, con la stessa, rapporti di contenuto patrimoniale.

ARTICOLO 11

La qualità di socio si perde:

a) per morosità;



decadenza;
esclusione.
perdono la qualità di socio per decadenza coloro che
no a trovarsi nelle condizioni di cui al precedente ar-
10.
perdono la qualità di socio per esclusione coloro che
avi inadempienze nei confronti del presente statuto,
o incompatibile il mantenimento del loro rapporto con
iazione.
dono la qualità di socio per morosità coloro che, en-
rmine fissato dall'Assemblea, non hanno rinnovato la
rizione della quota associativa nei limiti deliberati
mblea stessa.

ARTICOLO 12

esercizio finanziario dell'Associazione comincia il
gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno.
ntrate dell'Associazione sono costituite:
quote degli aderenti;
ributi di privati;
orsi derivanti da convenzioni;
ributi di enti pubblici o privati;
ate che a qualsiasi titolo e secondo i limiti di
rticolo 6 della Legge 11 Agosto 1991 numero 266,
all'Associazione per essere impiegato nel perse-
delle proprie finalità o specificamente destinate
one di progetti.
ciazione non può distribuire, anche in modo indi-
i ed avanzi di gestione, nonchè fondi, riserve o
nte la propria vita, a meno che la destinazione
zione non siano imposte per legge o siano effet-
di altre ONLUS che per legge, statuto o rego-
parte della medesima ed unitaria struttura.
Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli
ione per la realizzazione delle attività isti-
quelle ad esse direttamente connesse.

ARTICOLO 13

dell'Associazione è costituito:
ed immobili;
ici e privati;
nti e donazioni purchè accettati dal Consi-

ARTICOLO 14

l'Associazione sono:
soci;
ettivo;
i Sindaci Revisori;
Probiviri.

ARTICOLO 15

dei Soci si riunisce di norma una volta al-

l'anno entro il 31 marzo per l'approvazione del bilancio e per gli altri adempimenti di propria competenza.

Si riunisce altresì ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un decimo dei soci regolarmente iscritti da non meno di tre mesi.

Deve essere comunque convocata, anche a scopo consultivo, per periodiche verifiche sull'attuazione dei programmi ed in occasione di importanti iniziative che interessino lo sviluppo associativo e del volontariato.

Delle riunioni dell'Assemblea deve essere redatto, a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente della stessa, verbale da trascrivere in apposito libro verbali dell'Assemblea.

Le riunioni dell'Assemblea sono valide in prima convocazione quando è presente la metà più uno degli aventi diritto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere un intervallo di almeno un'ora.

ARTICOLO 16

L'Assemblea adotta le proprie deliberazioni con voto palese. Adotta il metodo del voto segreto quando si tratti di elezione alle cariche sociali o quando la deliberazione riguarda le singole persone.

Risultano approvate quelle deliberazioni che raccolgono la maggioranza relativa di consensi.

Nel caso di modifiche allo Statuto sociale risultano approvate le proposte che hanno ottenuto la maggioranza dei consensi, purchè siano presenti alla riunione la metà più uno degli aventi diritto al voto.

Qualora non sussistano le condizioni di cui al comma precedente, sono approvate quelle proposte che ottengono il consenso di almeno i quattro quinti dei presenti, qualunque ne sia il numero.

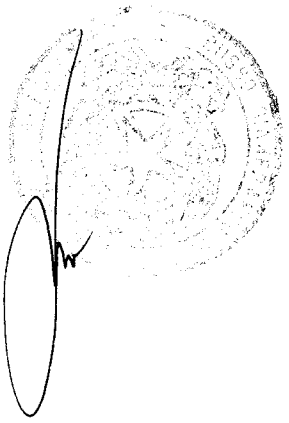
Qualora nel voto a scrutinio segreto le proposte ottengano la parità dei consensi, queste si intendono respinte.

Nelle elezioni delle cariche sociali qualora due o più candidati ottengano la parità dei consensi, risultano eletti fino alla concorrenza dei posti disponibili, i più anziani di età.

ARTICOLO 17

L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente dell'Associazione con avviso da affiggere nella sede sociale e da divulgare con tutti i mezzi informativi di cui può disporre l'Associazione.

L'avviso di convocazione, che deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.



cipano all'Assemblea i soci in regola con il versa-
le quote associative e che siano iscritti da almeno

riunioni dell'Assemblea dei Soci possono anche dive-
bbliche qualora all'ordine del giorno siano previsti
ti di carattere collettivo e di interesse generale.
tuttavia facoltà del Presidente dell'Assemblea con-
ai non soci di prendere la parola.

ARTICOLO 18

apertura dei propri lavori, l'Assemblea elegge un
nte ed un Segretario. Nomina quindi due scrutatori per
ioni palesi e, ove occorra, almeno tre scrutatori per
ioni per scheda.

ARTICOLO 19

compiti dell'Assemblea sono:
ovare il bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre
o precedente e quello preventivo;
vare la relazione del Consiglio Direttivo;
vare e modificare l'ammontare delle quote associative
inare il termine ultimo per il loro versamento;
vare le linee programmatiche dell'Associazione;
ovare e modificare i regolamenti di funzionamento dei
dell'Associazione uniformandoli alla natura partecì-
ella stessa;
vare e modificare il regolamento generale dell'Asso-
uniformandolo alla natura partecipativa della stes-

re il Consiglio Direttivo scegliendo i componenti
derenti all'Associazione;
re il Collegio dei Sindaci Revisori;
re il Collegio dei Probiviri;
are le modifiche allo statuto;
erare su tutti gli argomenti sottoposti alla sua ap-
ne.

ARTICOLO 20

Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque
assimo di quindici componenti. Spetta all'Assemblea
re il numero prima di procedere all'elezione.
Consiglio dura in carica tre anni ed i suoi membri
eleggibili. Il Consiglio Direttivo si riunisce quando
idente lo ritiene opportuno o ne sia fatta richiesta
un terzo dei suoi componenti.
riunioni del Consiglio Direttivo sono convocate dal
e con avviso scritto da inviare a tutti i componenti
ni prima della data fissata per la riunione.
viso di convocazione, che deve contenere gli argo-
l'ordine del giorno, l'ora, la data ed il luogo della
, deve essere, entro il medesimo termine di cui al
cedente, esposto nei locali della sede sociale.
le riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto un

verbale a cura del Segretario e sotto la responsabilità del Presidente da trascrivere in apposito libro verbali del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 21

I compiti del Consiglio Direttivo sono:

a) predisporre le proposte da presentare all'Assemblea per gli adempimenti di cui al precedente articolo 19.

In particolare il Consiglio ha l'obbligo di redigere il bilancio o rendiconto annuale;

b) eseguire i deliberati dell'Assemblea;

c) adottare tutti i provvedimenti necessari alla gestione dell'Associazione;

d) stipulare contratti, convenzioni, accordi nel perseguimento degli obiettivi associativi;

e) aderire ad organizzazioni locali di volontariato in attuazione dei fini e degli obiettivi del presente statuto;

f) adottare i provvedimenti di cui al precedente articolo 11;

g) assumere il personale dipendente o stabilire forme di rapporto di lavoro autonomo nei limiti del presente statuto.

ARTICOLO 22

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide quando ad esse partecipi la metà più uno dei componenti.

Il Consiglio Direttivo approva le proprie deliberazioni con il metodo del voto palese, salvo quando si tratti di votazioni riguardanti le singole persone o di elezioni alle cariche sociali. Per la validità delle deliberazioni valgono le stesse norme stabilite per l'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 23

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione dopo l'elezione da parte dell'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente - che sostituisce il Presidente nelle sue funzioni in caso di assenza o di impedimento - il Segretario ed un Tesoriere.

ARTICOLO 24

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, può stare in giudizio per la tutela degli interessi morali e materiali dell'Associazione, può nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive.

Il Presidente sottoscrive tutti gli atti e contratti stipulati dall'Associazione e riscuote, nell'interesse dell'ente, somme da terzi rilasciando liberatoria quietanza.

Il Presidente, se autorizzato, può delegare in parte o interamente i propri poteri al Vice Presidente o ad un altro componente del Consiglio stesso.

ARTICOLO 25

I compiti del Segretario e del Tesoriere sono stabiliti dal regolamento generale dell'Associazione.

ARTICOLO 26

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, dura in carica tre anni

...ei componenti, che possono essere scelti fra i non so... ...o rieleggibili.
...lla prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assem... ...l Collegio dei Revisori dei Conti elegge nel proprio ...l Presidente.

ARTICOLO 27

...l Collegio dei Revisori dei Conti, almeno trimestral... ...verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ...fato di cassa dell'Associazione.
...erifica altresì il bilancio consuntivo, predisposto dal ...lio Direttivo, ed esprime il parere su quello preventi... ...quendo una relazione da presentare all'Assemblea dei

...lle proprie riunioni il Collegio dei Revisori dei Con... ...o un verbale da trascrivere in apposito libro.

ARTICOLO 28

...l Collegio dei Probiviri è composto da tre membri ef... ...da due supplenti, dura in carica tre anni ed i suoi ...ti, che possono essere scelti fra i non soci, sono ...bili.
...lla prima riunione, dopo la nomina da parte dell'As... ...il Collegio dei Probiviri elegge nel proprio seno il ...e.

ARTICOLO 29

...l Collegio dei Probiviri, con giudizio insindacabile, ...a sui ricorsi presentati dai soci contro i provvedi... ...dottati dal Consiglio Direttivo ai sensi del preceden... ...icolo 11.
...libera altresì sulle controversie fra soci e Consiglio ...ivo e tra singoli componenti del Consiglio e Consiglio

...lle proprie riunioni il Collegio dei Probiviri redige ...ale da annotare su apposito libro.
...e decisioni del Collegio dei Probiviri sono comunicate ...teressati a cura del Presidente dell'Associazione.

ARTICOLO 30

Qualora il Consiglio Direttivo per vacanza comunque de... ...nata, debba procedere alla sostituzione di uno o più dei ...i componenti, seguirà l'ordine decrescente della gradua... ...dei non eletti.
Nel caso che non disponga di tale graduatoria o che que... ...ia esaurita, procederà alla cooptazione salvo ratifica ...rte dell'Assemblea alla sua prima riunione.
...a vacanza comunque determinata della metà più uno dei ...nenti il Consiglio Direttivo comporta la decadenza del ...igo.
...a decadenza del Consiglio comporta anche quella del ...gio dei Revisori e del Collegio dei Probiviri. Nel caso ...adenza degli organi associativi, il Presidente dell'As... ...zione provvede immediatamente alla convocazione dell'As...

semblea per la rielezione degli organi medesimi.

ARTICOLO 31

Il socio sottoposto ai provvedimenti di cui al precedente articolo 11, lettere b) e c), deve essere preventivamente informato ed invitato ad esporre le proprie ragioni difensive.

Contro i provvedimenti di cui al precedente comma, il socio può ricorrere entro un mese dalla notifica.

I provvedimenti di cui all'articolo 11, lettere b) e c), sono esecutivi dal momento della notifica.

ARTICOLO 32

Qualora per decisione dell'Assemblea vengano istituite una o più Sezioni, le stesse dovranno essere dotate di regolamenti organizzativi e di funzionamento che siano informati ai criteri partecipativi di questo statuto.

ARTICOLO 33

I regolamenti associativi determinano le forme di partecipazione consultive alle riunioni del Consiglio Direttivo.

E' comunque incompatibile l'appartenenza al Consiglio Direttivo per quanti abbiano rapporti di lavoro di qualsiasi natura con l'Associazione.

Le cariche sociali sono gratuite salvo il rimborso di spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 34

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, il suo patrimonio verrà devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23 dicembre 1996, numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 35

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme dei regolamenti da esso derivanti o quanto stabiliscono le leggi dello Stato in materia ed in particolare la Legge 11 agosto 1991 numero 266.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bosco Marengo, 30 marzo 1998.

Firmati: BARBERIS ENRICO

GIANFRANCO BUSSO Notaio

****

La presente copia composta di sedici pagine è conforme all'originale esistente presso questo Ufficio e si rilascia ad uso **fiscale in carta libera**

Alessandria, **8 aprile 1998**